

CAMERA DEI DEPUTATI N. 4704

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**PASCOLAT, DONAZZON, PRANDINI,
FACHIN SCHIAVI, GASPAROTTO, BORDON, SOLAROLI**

Presentata il 28 marzo 1990

Modifiche alla legge 6 luglio 1964, n. 633, e norme integrative per lo sviluppo della zona dell'Aussa-Corno in provincia di Udine

ONOREVOLI COLLEGHI! — Agli inizi degli anni '60, con la legge 6 luglio 1964, n. 633, si istituiva formalmente e giuridicamente il Consorzio per lo sviluppo industriale dell'Aussa-Corno.

Fu, quella, una scelta del legislatore che garantiva la costituzione di un ente per il coordinamento e lo sviluppo industriale in un'area che da tempo (anteguerra) era giudicata idonea a creare quelle condizioni di ripresa di un'ampia zona, che da tempo sentiva gli effetti della emarginazione e del degrado economico e sociale.

Infatti, ancora prima del secondo conflitto mondiale, una certa parte della borghesia industriale e commerciale della città di Udine e del Friuli, guardava alla zona dell'Aussa-Corno come un'impor-

tante area per sviluppare le attività industriali e commerciali.

In sostanza, si vedeva nell'ampia area, denominata dell'Aussa-Corno (perché alla confluenza della foce di due fiumi per l'appunto dell'Aussa e del Corno) quella condizione di area ottimale per dare ad Udine e al Friuli quello sbocco verso il mare e le direttrici, Trieste-Jugoslavia e Venezia-Italia Settentrionale, delle loro attività economiche.

Fu un disegno che nel corso dei decenni subì ritardi e rallentamenti, anche perché la guerra prima e la difficile ripresa poi e la secolare arretratezza del Friuli che si è perpetuata anche dopo, fino a qualche decennio fa (la ripresa del Friuli è coincisa con la ricostruzione dalle rovine del terremoto del 1976, quando

cioè lo Stato si è finalmente ricordato che esisteva anche il Friuli), hanno sempre inciso negativamente sul reale ruolo di quella area, che ancora oggi conserva caratteristiche di particolare interesse dal punto di vista delle attività economiche e commerciali.

Non dimentichiamo appunto, come già prima veniva ricordato, che la zona dell'Aussa-Corno, che si estende per centinaia e centinaia di ettari, consente via mare e per la presenza di Porto Nogaro, di raggiungere le rotte del Mediterraneo e quindi di rappresentare una garanzia per il traffico delle merci provenienti dall'est e dal centro-Europa.

E collocandosi nel cuore della Bassa Friulana, essa è strettissimamente collegata con le arterie autostradali della Venezia-Trieste-Udine-Tarvisio e a due infrastrutture fondamentali, quali lo scalo ferroviario e lo scalo aereo di Ronchi dei Legionari, che le consentono di poter garantire alle attività economiche e produttive che ivi si svolgono, condizioni di trasporto aeree, stradali, ferroviarie e via mare, oggi indispensabili per realizzare efficienza e rapidità di trasporto, per raggiungere quegli effetti positivi nel rapporto costi-benefici, in una linea di reale sviluppo competitivo.

Ma, la storia di questi anni conferma che, pur in presenza di condizioni infrastrutturali di collegamento di rilevante importanza, che avrebbero potuto permettere grandi passi avanti sulla strada del decollo della zona industriale prevista dalla legge n. 633 del 1964, le cose purtroppo non sono andate avanti nella misura desiderata.

Certamente, dati oggettivi della situazione hanno pesato su tutto questo:

a) un certo spostamento dello sviluppo industriale a nord di Udine e nella provincia di Pordenone hanno tolto ruolo all'Aussa-Corno;

b) una rinuncia di fatto dell'imprenditoria friulana a utilizzare quell'area, se si escludono esempi di una certa rilevanza;

c) una scarsa capacità di diffusione delle attività artigianali e della piccola e media impresa, che hanno trovato difficoltà a trasferirsi o a insediarsi nella zona;

d) una politica della regione, che non ha fatto dell'Aussa-Corno la vera area industriale del Friuli, se si escludono i contributi dovuti in base alle varie leggi, che mai però hanno avuto effetti rilevanti;

e) una mancata visione strategica dello sviluppo.

Tutti questi fattori hanno di fatto impedito che quest'area potesse davvero decollare.

Accanto a questo, va considerato che il consiglio di amministrazione del Consorzio Aussa-Corno, visto anche il carattere restrittivo del ruolo ad esso assegnato in base alla legge istitutiva a cui facciamo riferimento, non è riuscito a svolgere quella funzione di centro attivo di rapporti, relazioni, politiche e azioni promozionali necessarie per qualsiasi processo di reale capacità di attrazione di nuove forze e nuovi soggetti economici.

D'altra parte i contrasti di competenza con la stessa compagnia portuale di Porto Nogaro non hanno certo facilitato il ruolo del consorzio e del suo consiglio.

Ma, per un giudizio più compiuto della intera vicenda pluridecennale dell'Aussa-Corno, va detto che altri ancora erano e sono i problemi.

In primo luogo, i firmatari della presente proposta di legge ritengono che si ponga la necessità di riformare i caratteri e le finalità complessive della legge istitutiva n. 633 del 1964. Nel senso che esse devono essere indirizzate a quanto di nuovo c'è e vi potrà essere dal punto di vista delle attività industriali, artigianali, commerciali, dei servizi, della ricerca tecnica e scientifica, considerato che l'area del confine nord-orientale è destinata ad accrescere il suo ruolo di cerniera e ponte con l'est e il centro-Europa.

Va anche qui ricordato come dall'approvazione della legge sulla cooperazione

internazionale del Friuli-Venezia Giulia, un'area come l'Aussa-Corno potrà avere più funzione e ruolo, facendola diventare, come il gruppo del PCI propone, zona di interesse comunitario.

In secondo luogo, dal lontano 1964 anche i rapporti tra le varie componenti istituzionali e anzi i ruoli o le funzioni di queste, si sono grandemente cambiate. Per questo, c'è bisogno di nuovi livelli di integrazione e sviluppo delle funzioni delle istituzioni locali.

Sicché, è opportuno che si compia il necessario grado di presenza nel Consorzio per lo sviluppo della zona dell'Aussa-Corno da parte di enti locali, associazioni ed istituzioni, istituti di credito, eccetera, per garantire una maggiore influenza dell'organismo medesimo. E, soprattutto, perché politiche di sviluppo nel senso che la proposta di legge propone, siano di fatto garantite da più soggetti.

Partendo da queste considerazioni di carattere generale, vorremmo offrire una spiegazione anche se schematica del complesso dell'articolato.

In base agli articoli 1 e 2 della presente proposta di legge, vengono richiamati, da un lato, lo scopo di potenziare il ruolo di polo economico nell'ambito della Bassa friulana e del Friuli, della zona dell'Aussa-Corno, e, dall'altro, vengono richiamate le finalità e le necessarie modifiche della struttura del Consorzio per lo sviluppo della zona dell'Aussa-Corno.

Con l'articolo 3, si sposta la sede del Consorzio da Udine a San Giorgio di Nogaro, per una ragione che è da ricercarsi nella volontà di rafforzare l'idea stessa di rilancio del ruolo della zona dell'Aussa-Corno.

Nello stesso articolo 3, viene posta la ridefinizione delle finalità del Consorzio, rispetto alle attività non più solo industriali ma artigianali, commerciali, di servizio, di ricerca e di trasporto nel pieno rispetto delle compatibilità ambientali, considerando che la zona dell'Aussa-Corno è bagnata dalle acque della laguna di Grado e Marano e che dista po-

chi chilometri da Lignano, nomi e località che ci riportano immediatamente alla questione della difesa dell'ambiente e del turismo.

Vi è in questa parte dell'articolo la estensione delle competenze del consorzio in conseguenza di un allargamento delle competenze in diverse materie, non ultima quella della ricerca, che sempre di più è destinata a diventare elemento essenziale e di supporto alle stesse attività industriali. Inoltre si definiscono le componenti del consorzio.

Nel comma 3 dell'articolo 3 è contenuta la norma, che attiene all'inserimento della zona dell'Aussa-Corno nel piano o programma di interesse comunitario, che la regione, in accordo con il Governo, dovrà elaborare. È una norma di grande valore che va perseguita con decisione.

Con gli articoli 4 e 5 vengono poste le questioni conseguenti alle modifiche relative alle finalità e composizioni del Consorzio, con le norme dell'articolo 6 si stabiliscono tempi e procedure del nuovo statuto del Consorzio.

Vi è, poi, l'importante norma contenuta nell'articolo 7, che definisce l'intesa dei diversi enti operanti nel campo delle attività portuali con il Consorzio e la partecipazione alle fasi regionali delle politiche di interesse portuale.

Con l'articolo 8, per ragioni di maggiore funzionalità ed efficienza in ordine alle attività previste dalla presente proposta di legge e per un problema di necessario raccordo con le istanze portuali e di trasporto, viene istituito l'Ente di gestione della zona dell'Aussa-Corno, specificando le componenti essenziali dell'organismo medesimo.

Con i successivi articoli 9, 10, 11, 12 e 13 vengono definite norme che si rendono necessarie ai fini delle attività di esproprio, di pubblica utilità e di funzionalità amministrativa rispetto ai nuovi compiti del Consorzio per lo sviluppo della zona dell'Aussa-Corno.

Onorevoli colleghi, la proposta di legge che abbiamo l'onore di presentare

all'esame del Parlamento, può essere considerata, dopo tanti anni, un atto quasi dovuto.

Noi intendiamo comunque sottolineare che essa è anche, nell'ambito delle politiche più complessive per il Friuli-Venezia Giulia, un fatto che riveste una particolare importanza per rafforzare quell'idea di tanti decenni fa e che era costituita dal far diventare la zona dell'Aussa-Corno

un polmone per lo sviluppo delle attività, allora solo industriali e oggi invece anche artigianali, commerciali, di servizi e di ricerca tecnologica e scientifica per consentire nuovi livelli di occupazione soprattutto giovanile.

Per tutte queste ragioni, i presentatori di questa proposta di legge sono certi che il Parlamento saprà accogliere favorevolmente il merito della stessa.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. La presente legge recante norme integrative e modifiche alla legge 6 luglio 1964, n. 633, ha lo scopo di potenziare il ruolo di polo economico, nell'ambito della Bassa friulana e del Friuli, della zona dell'Aussa-Corno.

ART. 2.

1. In ordine agli obiettivi di cui all'articolo 1, con la presente legge vengono ridefinite le finalità e le strutture del Consorzio della zona dell'Aussa-Corno, istituito dall'articolo 5 della legge 6 luglio 1964, n. 633.

ART. 3.

1. Il primo, il secondo e il terzo comma dell'articolo 5 della legge 6 luglio 1964, n. 633, sono sostituiti dai seguenti:

« È istituito il Consorzio per lo sviluppo della zona dell'Aussa-Corno, con sede in San Giorgio di Nogaro in provincia di Udine.

Il consorzio per lo sviluppo dell'Aussa-Corno promuove e coordina le attività industriali, artigianali, commerciali ed emporiali, dei servizi, della ricerca e del trasporto nel pieno rispetto delle compatibilità ambientali.

Del Consorzio per lo sviluppo della zona Aussa-Corno fanno parte: i comuni della Bassa friulana, la regione Friuli-Venezia Giulia, la provincia di Udine, i comuni di Udine e Tolmezzo, la camera di commercio di Udine, il Medio credito regionale, la Friulia SpA, l'IMI, il FRIE, il Consorzio di bonifica della Bassa friulana, l'Assindustria della provincia di Udine, l'API della provincia di Udine, le associa-

zioni dei commercianti della provincia di Udine più rappresentative, le organizzazioni degli artigiani della provincia di Udine più rappresentative, le organizzazioni cooperative e contadine della provincia di Udine più rappresentative ».

2. Il Consorzio per lo sviluppo della zona dell'Aussa-Corno, è ente di diritto pubblico e ha lo scopo di rendere il sistema economico della Bassa friulana e del Friuli competitivo nel contesto delle relazioni economiche con il centro e l'est europeo.

3. In ordine agli obiettivi di cui al comma 2, la zona dell'Aussa-Corno è inserita nel piano di interesse comunitario della regione Friuli-Venezia Giulia e gode degli interventi e delle agevolazioni in esso previste.

ART. 4.

1. L'articolo 6 della legge 6 luglio 1964, n. 633, è sostituito dal seguente:

« ART. 6. — 1. Possono aderire al Consorzio per lo sviluppo della zona dell'Aussa-Corno altri enti pubblici, enti locali ed associazioni economiche e di categoria che ne facciano espressamente domanda e che vi siano ammessi dall'assemblea ordinaria, sempre che la maggioranza del patrimonio consortile sia mantenuta dagli enti ed istituzioni di carattere pubblico ».

ART. 5.

1. Il consorzio continua sotto ogni profilo giuridico ed amministrativo l'attività del Consorzio per lo sviluppo industriale della zona dell'Aussa-Corno, di cui alla legge 6 luglio 1964, n. 633, ne rileva il patrimonio e le obbligazioni subentrando in tutti i rapporti giuridici esistenti.

ART. 6.

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con proprio decreto, il presidente della giunta

regionale del Friuli-Venezia Giulia approva il nuovo statuto del Consorzio della zona dell'Aussa-Corno.

ART. 7.

1. Il Consorzio, d'intesa con le rappresentanze della compagnia portuale, degli operatori portuali del trasporto e del movimento delle merci di Porto Nogaro e in conformità agli indirizzi dell'amministrazione regionale, svolge funzioni rispetto alle attività portuali ed emporiali, partecipando:

a) alla redazione del piano regolatore regionale dei porti e dei relativi piani particolareggiati;

b) all'esecuzione delle opere nonché alla manutenzione delle stesse;

c) alla manutenzione e gestione di spazi portuali di proprietà consortile;

d) d'intesa con la speciale azienda di emanazione della camera di commercio di Udine, fino alla sua permanenza in funzione, alle opportune attività promozionali, di studio, di informazione, di ricerca nei confronti degli enti pubblici e privati, nazionali ed esteri, che possono essere interessati ad ulteriore sviluppo dell'area portuale in parola.

ART. 8.

1. Al fine di garantire maggiore funzionalità, operatività ed efficienza alle attività a cui la presente legge ispira le sue finalità, è istituito l'Ente di gestione dell'Aussa-Corno.

2. Fanno parte dell'Ente di gestione dell'Aussa-Corno:

a) il Consorzio per lo sviluppo della zona dell'Aussa-Corno con i suoi delegati;

b) la compagnia portuale di Porto Nogaro;

c) gli operatori portuali del trasporto e del movimento delle merci con le loro rappresentanze;

d) l'azienda speciale della camera di commercio di Udine.

ART. 9.

1. Lo Stato può affidare al Consorzio la concessione per l'esecuzione delle opere di propria competenza.

2. La concessione delle opere da parte dello Stato è autorizzata con decreto del Ministro dei lavori pubblici.

3. Con lo stesso decreto sono approvate le convenzioni che disciplinano i modi, i termini e le condizioni per l'esecuzione delle opere.

4. Gli atti del Consorzio sono soggetti al controllo degli organi della regione Friuli-Venezia Giulia.

ART. 10.

1. Per il perseguimento delle finalità della presente legge sono dichiarate di pubblica utilità e sono considerate urgenti ed indifferibili ad ogni effetto di legge le opere occorrenti per la sistemazione, l'attrezzatura e l'esercizio dei servizi della zona Aussa-Corno delimitata a norma dell'articolo 6 della legge 16 dicembre 1961, n. 1525, anche se ubicate al di fuori di detta zona, nonché le opere necessarie per l'impianto, la costruzione e l'esercizio di strutture di ricerca, di stabilimenti ed attrezzature industriali, artigianali e commerciali nella zona di cui sopra.

ART. 11.

1. L'occupazione d'urgenza e l'espropriazione, per pubblica utilità, delle aree e dei beni immobiliari compresi i fabbricati occorrenti all'esecuzione delle opere di cui all'articolo 13, da cedere successivamente a coloro che ne facciano richiesta allo scopo di edificare strutture ed impianti di ricerca produttivi, di servizio a carattere industriale, artigianale e com-

merciale, devono essere richieste al Consorzio per lo sviluppo economico della zona dell'Aussa-Corno.

2. All'occupazione ed all'espropriazione dei beni immobili di cui al comma 1 ed alla infrastrutturazione delle aree interessate o di pertinenza può essere provveduto anche gradualmente, secondo i piani particolareggiati predisposti, secondo le modalità previste dall'articolo 14 della legge della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 3 giugno 1978, n. 47.

ART. 12.

1. Sono esclusi dalle espropriazioni per pubblica utilità:

a) i beni appartenenti allo Stato;

b) i fabbricati destinati ad industrie entrate in attività anteriormente alla data di entrata in vigore della legge 6 luglio 1964, n. 633;

c) le opere pertinenti a fabbricati destinati alle attività di ricerca industriale e di servizio, che siano strettamente indispensabili per il funzionamento delle stesse.

2. I beni di cui alle lettere b) e c) del comma 1 sono soggetti ad espropriazione, quando perdono l'originaria destinazione, o non vengono manifestamente utilizzati per una attività economica o di ricerca.

3. Gli stessi beni sono in ogni caso soggetti ad espropriazione quando debbono essere utilizzati per la costruzione di opere pubbliche.

ART. 13.

1. Il Consorzio provvede, in conformità ai piani particolareggiati, all'assegnazione delle aree provenienti dalla espropriazione e degli acquisti, a singole aziende che le richiedono per la realizzazione di laboratori di ricerca, di stabilimenti industriali, artigianali, commerciali e strutture per l'erogazione di servizi.

2. Le richieste di cessione di aree devono essere corredate da un piano tecnico dimostrativo della loro utilizzazione.

3. Per le assegnazioni si applicano i criteri di cui al quarto e quinto comma dell'articolo 12 della legge 20 ottobre 1960, n. 1233.

4. Nell'utilizzazione delle aree da destinarsi a fini di ricerca, industriali, artigianali e commerciali, hanno diritto di preferenza, a parità di condizioni, le amministrazioni dello Stato, nonché gli enti ed aziende sottoposte direttamente o indirettamente a vigilanza del Ministero delle partecipazioni statali.

5. Nell'atto di assegnazione delle aree è indicato il termine entro il quale gli stabilimenti dovranno essere ultimati nonché le penalità derivanti nei casi di ritardo nell'entrata in funzione e di mancata realizzazione dell'iniziativa che ha originato l'espropriazione.

6. Il prezzo di cessione è ragguagliato al prezzo di esproprio o di acquisto e può essere, ai soli fini della determinazione del prezzo medesimo, soggetto a rivalutazione, maggiorato di un sovrapprezzo nella misura che sarà stabilita dal consiglio di amministrazione del Consorzio con deliberazione da approvarsi dalle competenti autorità regionali in relazione all'incremento di valore che si sia verificato direttamente o indirettamente in dipendenza di opere pubbliche o di ogni altra operazione che si riconnetta all'impianto e alla sistemazione della zona e del porto.

7. Le somme ricavate dalle cessioni delle aree destinate all'impianto di stabilimenti di ricerca, industriali, artigianali e commerciali saranno destinate dal Consorzio all'esecuzione delle opere necessarie per l'attrezzatura della zona ed alla manutenzione delle infrastrutture esistenti e potranno essere utilizzate anche per la copertura delle spese di gestione dell'attività consortile.

8. La medesima destinazione di cui al comma 7 viene assegnata anche alle entrate che comunque il Consorzio si procura in dipendenza delle sue attività, con particolare riferimento ai proventi derivanti dallo svolgimento delle attività di cui alla lettera c) dell'articolo 7.